

**REGOLAMENTO (CE) N. 1283/2002 DELLA COMMISSIONE****del 15 luglio 2002****che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/03, il prezzo minimo da pagare ai produttori di prugne secche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le susine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6 ter, paragrafo 3, e l'articolo 6 quater, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1343/2001<sup>(4)</sup>, ha fissato all'articolo 2 le date delle campagne di commercializzazione.
- (2) I criteri per la fissazione del prezzo minimo e dell'importo dell'aiuto alla produzione sono definiti, rispettivamente, all'articolo 6 ter e all'articolo 6 quater del regolamento (CE) n. 2201/96.
- (3) I prodotti per i quali sono fissati il prezzo minimo e l'aiuto sono definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 464/1999 della Commissione, del 3 marzo 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di

aiuto per le prugne secche<sup>(5)</sup>, mentre le caratteristiche che tali prodotti devono soddisfare figurano all'articolo 2 dello stesso regolamento. Occorre pertanto fissare il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione per la campagna 2002/03.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 2002/03:

- a) il prezzo minimo di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 1 935,23 EUR per tonnellata netta, franco produttore, di prugne secche «d'Ente»;
- b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento è pari a 671,73 EUR per tonnellata netta di susine.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.<sup>(2)</sup> GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9.<sup>(3)</sup> GU L 64 del 6.3.2001, pag. 16.<sup>(4)</sup> GU L 181 del 4.7.2001, pag. 16.<sup>(5)</sup> GU L 56 del 4.3.1999, pag. 8.